


REGOLAMENTO

PEL

TEATRO COMUNALE

DI PIACENZA







TITOLO PRIMO

DIREZIONE

ART. 1.^o La Direzione del Teatro Comunale di Piacenza è affidata ad una Deputazione composta di cinque membri, giusta le Sovrane Risoluzioni del 25 Ottobre 1816, N. 124, e del 25 Ottobre 1838, N. 131.

Due membri della Deputazione avranno la qualità di Direttori del Palco scenico, i quali si presteranno a vicenda.

Il terzo sarà Direttore di Sala.

Il quarto Direttore di Musica.

Il Segretario del Comune sarà il Segretario della Deputazione.

ART. 2. Dipendono immediatamente dalla Deputazione tutti gl' Impiegati ed Inservienti del Teatro,

*Gen. Manno
Organo*

dalla quale ricevono gli ordini che al servizio loro risguardano.

ART. 3. I principali Impiegati del Teatro saranno:

Un Ingegnere.


Un Ispettore di Palco scenico.

Un Custode.

Un Vice-Custode.


ART. 4. Il numero degl' Impiegati e degl' Inser-
vienti subalterni, e le loro attribuzioni, sono accen-
nati al Titolo 3.^o del presente Regolamento.

TITOLO SECONDO




DEGLI IMPIEGATI PRINCIPALI

e delle loro attribuzioni



CAPO I.

DELL' INGEGNERE



ART. 5. Sarà destinato a questo posto l' Inge-
gnere Comunale.

ART. 6. L' Ingegnere avrà cura del manteni-
mento e della solidità. dell' Edifizio, delle Macchine e
di quant'altro sarà a lui consegnato come più oltre.

ART. 7. Forma in concorso della Deputazione i
seguenti inventarj :

(a) Un inventario di tutti gli oggetti del Palco scenico, cioè macchine, cordami, tele di scenari, decorazioni, attrezzi, soffitte, loggie, intelature, non che dell'ordinaria illuminazione tanto dello stesso Palco scenico che di tutto il Teatro; in questo ed in tutti gli altri inventari, dei quali più oltre, dovranno essere descritti e particolarizzati le qualità, le quantità, il peso, le forme e dimensioni relative di ciascun oggetto.

(b) Altro inventario particolarizzato, come sopra, di tutti gli oggetti e mobili del Ridotto.

(c) Altro inventario delle macchine per gl'incendj e di tutti i rispettivi attrezzi ed utensili ad uso dei Pompieri.

(d) Altro inventario generale e particolarizzato di tutto il rimanente degli oggetti mobili e stabili del Teatro, con descrizione dell'Edifizio e di tutte le sue forniture d'imposte, telaj, serrande, ferramenti, armature, e di tutt'altro di simil natura.

ART. 8. Questi inventarj saranno estesi nelle debite forme; e le persone che riceveranno in consegna gli oggetti ne sono personalmente ed interamente responsabili. Saranno verificati, ed occorrendo anche rinnovati nella Primavera d'ogni anno: e dei verbali relativi a ciò sarà sempre inoltrato il duplicato alla Deputazione.

ART. 9. L'Ingegnere, sotto la sua responsabilità, dovrà curare che pei diversi spettacoli non venga fatto alcun guasto negli oggetti descritti nell'inventario (a). In caso che le circostanze esigano cambia-

menti nelle tele, cordami, soffitte ecc., ne sarà chiesto il permesso alla Deputazione, che potrà concederlo dietro il parere dell'Ingegnere.

ART. 10. Nel caso di questi mutamenti, ed in ogni altro di vetustà o consunzione degli oggetti inventariati, ne sarà esteso per ordine della Deputazione uno stato, il quale descriverà i cangiamenti stessi, ed i pezzi posti fuori d'uso, affine che nulla venga smarrito.

ART. 11. L'Ispettore del Palco scenico, il Macchinista, il Custode e Sotto-Custode e tutti gl'inservienti sono obbligati a prestarsi perchè le operazioni raccomandate dall'Ingegnere abbiano il loro effetto.

ART. 12. Stende le perizie degli oggetti che si dovranno acquistare, dei lavori che dovranno farsi; collauda le cose acquistate ed i lavori fatti, se vi ha luogo, o li rifiuta; ed è dietro il suo parere che la Direzione promuove il pagamento di essi.

ART. 13. Fa i suoi rapporti alla Deputazione ogni volta che sia necessario, o il bene del servizio lo esiga.

CAPO II.

DELL'ISPETTORE DEL PALCO SCENICO



ART. 14. Invigila generalmente al buon andamento degli spettacoli, e più particolarmente all'ordine e decenza del Palco scenico.

ART. 13. Veglia affinchè tutti gli Attori e tutti gl'inservienti, non che l'Impresario, facciano ciascuno il loro dovere pel migliore servizio degli spettacoli, e perchè sia eseguito quanto è prescritto a' suoi subalterni dal presente Regolamento.

ART. 16. Se durante le prove e le rappresentazioni accada sul Palco scenico qualche inconveniente o tumulto che disturbi il pubblico, o turbi menomamente l'ordine delle rappresentazioni o degli spettacoli, cura di far cessare il tumulto, e non riuscendovi, ed il disordine essendo grave, per mezzo delle Guardie Comunali, che trovansi sul Palco scenico, farà tenere in osservazione il delinquente, facendone immediatamente il rapporto alla Direzione del Palco scenico, o a chi per essa, per le ulteriori disposizioni.

ART. 17. Sarà obbligato di trovarsi alle prove generali, ed in tutte le sere di spettacolo o rappresentazione, un'ora prima di quella stabilita per darvi principio, e di rimanervi finchè siano terminati i medesimi.

ART. 18. Fa nota dei coristi, dei figuranti, delle comparse, ed in generale di tutti gli Attori, che mancano alle rappresentazioni degli spettacoli, o che tarderanno a portarsi al loro posto assegnato, e ne fa rapporto alla Direzione del Palco scenico, o a chi per essa, che provoca le misure occorrenti, sia per le multe, sia per le altre punizioni.

ART. 19. Veglia particolarmente acciò gli Attori siano pronti alle ore stabilite, che i sarti, i calzolai,

parrucchieri e tutti gl' inservienti ed operai abbiano in tempo debito disposto l' occorrente, e che sieno al loro posto ed ufficio.

ART. 20. Veglia il portinaio del Palco scenico, acciò non lasci introdurre sul Palco stesso persone che non ne abbiano facoltà, o pel loro ufficio, o pel loro impiego. Come pure perchè le quinte siano sempre sbarazzate, non vi si trovino che le sole persone che devono agire, sia sulla scena, sia pel movimento delle macchine o delle scene, e perchè i coristi, le comparse, e tutt' altro genere di Attori, od inservienti stiano a' posti loro assegnati. Anche quelli che devono agire dovranno sempre rimanere fra le quinte entro la linea di demarcazione.

ART. 21. Vieta che le persone di compagnia, o di servizio degli Attori, non si trasportino da un camerino all' altro senza bisogno, e non restino sul Palco scenico.

ART. 22. In occasione di Festa da Ballo, cura il buono e regolare andamento della Festa e dell' Orchestra, al qual effetto prende gli ordini dalli Signori Direttori di Sala e di Musica.

ART. 23. Ha sotto i suoi ordini il Macchinista, e tutti gli impiegati subalterni appartenenti al Palco scenico.



CAPO III.

DEL CUSTODE



ART. 24. Al Custode saranno consegnati tutti gli oggetti descritti nell'inventario (d). Egli veglia e custodisce l'intero Edifizio, cui non può aprire se non nei giorni e nelle ore destinate ai diversi lavori ad uso del Teatro, intorno a che riceverà gli ordini dal Deputato incaricato.

ART. 25. Non può lasciare nella porta nessuna chiave, e molto meno consegnarla ad alcuno, sotto pena di sospensione di soldo per determinato tempo.

ART. 26. Non permetterà mai l'ingresso ad alcuno, che nel Teatro non abbia relazione od impiego, ancorchè fosse in compagnia di persone adette al servizio del Teatro stesso.

ART. 27. Sono eccettuati i forestieri, coll'obbligo però di accompagnarli continuamente.

ART. 28. In tempo degli spettacoli e delle loro prove, come pure dei veglioni, non potrà allontanarsi dal Teatro sotto verun pretesto; così pure quando non vi sia spettacolo, dopo l'Ave Maria, egli od il Sotto-Custode dovranno trovarsi al proprio alloggio, ed a quell'ora si chiuderà il portone.

ART. 29. Avrà personalmente l'incarico, assistito dagli scopatori, un po' prima termini lo Spettacolo,

di togliere la chiave ed aprire le porte grandi d'uscita dell' Atrio, dopo di avere già aperte quelle dell' Atrio esterno.

ART. 50. Non può ricevere alcuna incumbenza nè dall' Impresario nè dai Comici.

ART. 51. Fuori dei locali affidati alla particolare vigilanza del Macchinista, è obbligato di visitare ogni giorno tutte le parti dell'Edifizio con particolare cura e diligenza. Ritrovando qualche guasto, o mancante qualche oggetto, ne farà immediatamente rapporto all' Ingegnere ed al Presidente della Deputazione, o a chi per esso.

ART. 52. È responsabile di tutti gli oggetti a lui consegnati, e della loro migliore conservazione, come pure della custodia dei camerini, e di tutti gli oggetti che sono o nel Teatro o nel Palco scenico, di spettanza del Teatro stesso, e massimamente di quelli depositati nei magazzini. Ad ogni mancanza è obbligato di farne rapporto all' Ingegnere ed alla Deputazione.

ART. 53. In circostanze di pioggia, o di scioglimento di nevi straordinarie, è strettamente obbligato di recarsi più e più volte, e di giorno e di notte, nelle sale dei Pittori, raccogliendo ne' vasi, o mediante le spugne, le acque che stillassero dai tetti, onde impedire i guasti delle pitture sottoposte, e deve immediatamente avvisarne l' Ingegnere.

ART. 54. Mentre i Pittori lavoreranno nelle loro sale, il Custode ha l' obbligo di aprirle e di chiu-

derle, e non potrà mai permettere che i Pittori ritengano o portino con loro le chiavi.

ART. 35. In ogni contratto coi Pittori delle scene sarà stipulata la loro dipendenza dal Custode relativa al precedente articolo, non meno che l'obbligo di usare la massima attenzione nell'uso del fuoco del fornello, e nel movimento dei vasi dei colori, onde impedire i guasti alle pitture sottoposte. In caso di mancanza l'Impresario ne è responsabile.

ART. 36. I Pittori non potranno in quelle sale lavorare nè accendere lumi in tempo di notte, senza espressa licenza in iscritto della Direzione, e sotto la responsabilità del Custode.

ART. 37. Non permetterà che si facciano mutazioni nei palchi, nelle sale e corsie, non vengano cambiate le porte, fatta qualsiasi rottura o foro ne' muri, senza la permissione ed approvazione del Presidente della Deputazione, la quale dovrà essere presentata per iscritto e trattenuta dal medesimo per sua maggiore cauzione.

ART. 38. Il Custode è rigorosamente obbligato di tenere costantemente chiuse le porte di comunicazione tra la scala della Trattoria ed il corpo del Teatro, salvo quanto verrà stabilito pel tempo degli spettacoli. Se introdurrà nascostamente anche una sola persona in Teatro fra la giornata, od in tempo delle rappresentazioni per frodarne l'introito, sarà severissimamente punito.

DEL SOTTO-CUSTODE



Egli rimpiazza il Custode in caso di assenza, sospensione o malattia, e ne adempie le stesse incumbenze, oltre quelle del proprio istituto, e così:

ART. 39. Coll' aiuto di due scopatori spolvera e scopa, e mantiene continuamente pulite e decenti tutte le parti dell' Edificio, fa aprire e chiudere le finestre e le aperture pel rinnovamento dell' aria, andando di concerto col Macchinista, e giusta le istruzioni che gli saranno date dall' Ingegnere e dalla Deputazione.

ART. 40. Nelle prime ore del mattino, in ogni giorno di spettacolo, nella stagione invernale, regola l' accensione ed il calorico delle stufe, ed invigila onde siano regolarmente aperte o chiuse le rispettive valvole, e chè si allontanino il pericolo d' incendio.

ART. 41. Durante le prove, in qualsiasi ora, ed in tempo degli spettacoli e rappresentazioni, egli rimarrà permanentemente alla portería del Palco scenico, ove si troverà un' ora prima dell' incominciamento. Si provvederà d' un esatto elenco di tutti gli Artisti ed inservienti del Palco scenico, e questi soli, sotto la sua responsabilità, potranno avervi accesso, salvo uno speciale permesso per iscritto della Deputazione.

ART. 42. Non permetterà che si esporti da nessuno nè vestiario, nè effetti spettanti al Teatro od all' Impresa. La negligenza nella esecuzione della consegna, può trar seco la sospensione del soldo, o la destituzione.

ART. 43. Sarà suo obbligo di invigilare gli inservienti del Palco scenico, non chè i macchinisti che lavorano fra la giornata, onde non abbia a soffrirne il tavolato del Palco scenico, od altri locali adiacenti, dovendo i falegnami servirsi dell'apposito arsenale.


ART. 44. Venendo determinata l'ora del pulimento dei palchi per parte della servitù dei privati, cioè dalle ore due alle ore cinque pomeridiane d'ogni giorno di rappresentazione, il Sotto-Custode dovrà assistervi, e curare che la pulizia sia fatta a dovere, proibire che s'innalzi fuor di modo polverio, e che occorrendo sieno sbattuti gli scabelli e gli schienali nel camerino di ciascun palco, e le immondizie siano esportate nel cortile: non permetterà che i detti servi vadano girovagando per le corsie, nè pel Palco scenico.

Fuori della indicata ora non sarà lecito a nessun domestico d'introdursi in Teatro col pretesto di pulire i palchi.

ART. 45. Terminato lo spettacolo è pure obbligato di recarsi, unitamente ai Pompieri, alla visita di tutti i camerini degli Attori, e di ogni altro locale chiuso: mezz'ora dopo la chiusura di tutte le porte,


con lanterna chiusa a vetri, praticcherà, unitamente al Custode, una controvisita nella platea, corsie e loggioni, Palco scenico, sotto-scena e soffitta, onde accertarsi che non avvi più persona, nè indizio di fuoco.

TITOLO TERZO



CAPO I.

DEL MACCHINISTA



ART. 46. Al Macchinista spetta la nettezza del Palco scenico, e di tutti i locali ove sono delle macchine appartenenti al Teatro; ed ha l'obbligo di mantenerle nello stato migliore di conservazione, come ancora il Palco stesso, le gallerie, porte e finestre, e tutt'altro di simil natura.

ART. 47. Ha strettissimo obbligo di visitare tutti i giorni le armature superiori e sottoposte al Palco scenico, come pure quelle del tetto, delle sue armature e de'suoi ferramenti. Trovandovi qualche bisogno, ne farà immediatamente parte all'Ingegnere ed alla Deputazione.

ART. 48. L'Ingegnere stenderà nota descrittiva degli oggetti che devono rimanere sotto la vigilanza e nella custodia del Macchinista, perciò gli saranno consegnati, e non gli sarà mai lecito praticarvi muta-

menti, innovazioni o guasti, neppur per ordine od intelligenza dell'Impresario, e ne risponde personalmente, ancorchè le innovazioni o i guasti recati venissero dalle Compagnie Comiche.

ART. 49. Egli darà nota alla Deputazione dei suoi inservienti, i quali non potranno essere accettati senza l'approvazione della medesima.

ART. 50. È responsabile personalmente del fatto de' suoi operai subalterni.

ART. 51. Cura la stabilità dei praticabili, delle macchine, del regolare e celere movimento de' scenari e delle decorazioni, non che di tutto ciò che deve contribuire alla sicurezza ed alla migliore illusione voluta dai diversi spettacoli.

ART. 52. Trascurando una tale sicurezza, egli ne sarà responsabile, e sarà punito colla sospensione ed anche colla destituzione, senza pregiudizio della azione penale, se vi avrà luogo.

ART. 53. Senza regolare ed esplicita licenza della Deputazione, di concerto coll'Ingegnere, non potrà fare nè permettere che si faccia uso di Fuochi d'Artificio, o di altro incendio.

ART. 54. Finito lo spettacolo, ha strettissimo obbligo di passare una visita a tutti i locali che tiene in consegna, onde assicurarsi che non siavi o fuoco o lumi mal spenti.



CAPO II.

DEGL' ILLUMINATORI



ART. 55. Sono obbligati ad illuminare tutte le parti del Teatro nei tempi seguenti:

Gl' ingressi ed i corridoi, gli atrî e la platea, sufficientemente, appena sarà *fatta porta*, onde chiunque entra in Teatro possa vedervi, e portarsi con sicurezza al suo posto:

L' orchestra, l' astro-lampo, i corridoi ed atrî saranno illuminati interamente mezz' ora prima di quella fissata per l'alzamento del sipario:

Pel Palco scenico un quarto d' ora prima che venga alzato il sipario: se però sarà sera di Festa, o prima di Spettacolo, anche il Palco scenico sarà illuminato mezz' ora prima.

ART. 56. Non potrà esservi sul Palco scenico e sue dipendenze alcun luogo od angolo praticabili senza che sia sufficientemente illuminato.

ART. 57. Accadendo qualche disgrazia per difetto d'illuminazione, gli illuminatori saranno puniti colla sospensione o colla rimozione.

ART. 58. Sono responsabili personalmente d'ogni guasto accaduto per negligenza negli effetti appartenenti alla illuminazione, e segnatamente nei tubi di vetro, i quali saranno rinnovati a loro spese ogni volta che essi non consegnino al Custode quelli che

saranno rotti, e non giustifichino che la rottura è opera del caso, e non di negligenza.

ART. 59. Essi dipendono dal Macchinista per ciò che concerne la sicurezza ed il più esatto servizio delle operazioni delle scene.

ART. 60. Nello spegnere i lumi ad olio senza vetri, non potranno mai usare il fiato, ma dovranno servirsi di forbici, e sottocoppa.

ART. 61. Non debbono spegnere i lumi della platea, degli atrii e corridoi se non quando il Teatro sarà vuoto del tutto.

CAPO III.

DELL' ATTREZZISTA.



ART. 62. È obbligato, prima di usarne, di presentare alla Deputazione gli attrezzi che sono destinati a servire per gli Spettacoli.

ART. 63. Gli è proibito di tener imbarazzato il Palco scenico con attrezzi estranei allo Spettacolo in corso.

ART. 64. Le armi, che somministrerà, non saranno nè affilate nè appuntate, e tali da non poter nuocere a coloro contro i quali se ne fa uso: trattandosi d'armi da fuoco, dovranno essere caricate da persona riconosciuta idonea dalla Deputazione.

CAPO IV.

DEL PORTINAIO AL PALCO SCENICO



ART. 65. Veglia perchè non entrino sul Palco scenico se non che le persone che gli verranno date in nota dalla Deputazione.

ART. 66. Non abbandonerà mai il suo posto, a cui dovrà trovarsi sempre, tanto per le rappresentazioni che per le prove generali, ad un' ora prima del loro incominciamento, e non potrà usare connivenza verso chicchessia sotto pena della sospensione, ed anche della destituzione, secondo la gravezza dei casi, ad arbitrio della Deputazione.

ART. 67. In caso di violazione od insolenti maniere per parte di chi chiederà l' ingresso, potrà farlo allontanare col mezzo delle Guardie Comunali di servizio, e ne farà immediatamente rapporto all' Ispettore del Palco scenico.

CAPO V.

DEL BUTTAFUORI



ART. 68. Assiste alle prove generali, ed è munito del libro della rappresentazione, legato con un foglio bianco per ogni foglio stampato, interpolatamente. Sui fogli bianchi fa le annotazioni occorrenti

per tutti i movimenti delle scene e degli Attori, coristi e comparse ecc.

ART. 69. In ogni sera di spettacolo si trova in Teatro un' ora prima dell' incominciamento di esso, e visita i camerini per assicurarsi che tutti quelli che debbono agire sono al loro posto.

ART. 70. Prima di dare il cenno per l'alzamento del sipario, si assicura che tutti gli Attori sono in istato di comparire sulla scena.

ART. 71. È strettamente obbligato, sotto la personale sua responsabilità, di avvisare l' Ispettore di ogni inconveniente che scorgesse in qualsiasi parte del servizio.

ART. 72. Egli potrà farsi coadiuvare da un altro individuo, sotto il titolo di Apprendista, ottenendo prima l'approvazione della Deputazione.

ART. 73. Egli avrà il carico di presentarsi al Pubblico sulla scena, per prevenirlo di qualunque incidente improvviso potesse sopravvenire durante lo spettacolo, sia per variarlo, mutilarlo, od altro. Dovrà presentarsi al Pubblico in abito nero, decente, e con guanti bianchi.

CAPO VI.

DEI CORISTI



ART. 74. Vi sarà un Capo Corista che avrà l'obbligo d'invigilare e dirigere gli altri Coristi, sia per le discipline, sia per l'azione.

ART. 75. I Coristi devono assistere a tutte le prove ed a tutte le rappresentazioni; e si devono trovare in Teatro un' ora prima che incominci lo Spettacolo; ed alle prove all' ora che sarà fissata.

ART. 76. L' Ispettore del Palco scenico, ed in sua assenza il Capo-Corista, terrà nota dei mancanti e di quelli che arriveranno tardi. I primi perderanno sui loro appuntamenti la metà d' un giorno di paga, ed i secondi un quarto, rispetto alle prove: se si tratterà delle rappresentazioni, perderanno la metà i tardivi, e la totalità i mancanti. Saranno esclusi dal servizio in caso di recidiva.

ART. 77. Se alcuno di essi venisse alle rappresentazioni o ubbriaco o indecentemente vestito, l' Ispettore lo licenzierà, ne farà rapporto alla Deputazione, e sarà considerato come mancante.

ART. 78. Oltre al non potere uscire dal Palco scenico, siccome tutti gli altri Attori, senza un espresso permesso dell' Ispettore, non potranno farsi portare, senza un egual permesso, nessuna quantità di vino, per impedire che un qualche stato d' ebbrezza d'alcuno sia di nocumento alla Rappresentazione.

ART. 79. Questa disposizione è comune anche ai figuranti, bandisti e alle comparse.



CAPO VII.

DEGLI SCOPATORI



ART. 80. Il Sotto-Custode ha sotto i suoi ordini due scopatori, che con lui curano la nettezza, salubrità e vigilanza del Teatro. Uno di essi è muratore.

ART. 81. Essi accendono e regolano le stufe, cambiano l'acqua dei recipienti sul Palco scenico, ed alla sera di rappresentazione quella del Corpo di Guardia, e quartieri delle comparse.

ART. 82. Puliscono e spolverano tutto l'Edifizio, lavano, ogni giorno di rappresentazione, i pavimenti alla veneziana e le latrine, ed esconducono dall'Edifizio le spazzature; spolverano inoltre i mobili, le panche della Platea, dell' Orchestra, i parapetti dei Palchi; irrigano e scopano ad ogni bisogno il Palco scenico, anche durante lo Spettacolo, nel mentre che sta calato il Sipario.

ART. 83. Fra l'anno, quando non vi sia Rappresentazione, verranno ad eseguire la pulizia dell'Edifizio, nei giorni che saranno fissati dal Sotto-Custode.

ART. 84. Lo scopatore muratore eseguirà le minute riparazioni che gli verranno indicate dall'Ingegnere.



CAPO VIII.

DEL SEGRETARIO, CONTROLLORE, BULLETTINARI,
PORTIERI, AVVISATORE ED ALTRI INSERVIENTI



ART. 85. Il Controllore tiene un registro di tutti gl'introiti, siano serali, siano dell'intera stagione, e ne trasmette seralmente copia alla Deputazione.


ART. 86. I Bullettinari dispensano i viglietti diversi alla porta del Teatro: saranno obbligati di ritrovarsi subito notte al loro posto: non rilasceranno ad alcuno viglietti senza lo sborso del valore: nè potranno distribuire maggior numero di biglietti della capacità dei locali.

ART. 87. L'incaricato di distribuire i biglietti d'abbonamento userà tutta la necessaria cauzione di ascrivere persone solvibili, e non riconosciute per tali le rifiuterà, e per tale effetto si troverà due giorni prima dell'apertura del Teatro, all'ora indicata nel manifesto.

L'Abbonato dovrà pagare una metà all'atto dell'iscrizione, l'altra parte alla metà del corso delle rappresentazioni.



DEI PORTIERI ALL' INGRESSO



ART. 88. Non permetteranno che persona passi senza presentare il biglietto, o riconosciuto per Abbonato, e non sarà loro permesso, per niun motivo, di ricevere il valore del viglietto in denaro, nè tampoco di annotare il viglietto, dovendo ciascuno provvederselo dal Bullettinaro.

ART. 89. Avranno diritto, almeno per le prime sere, di farsi presentare dagli Abbonati il biglietto di abbonamento.

ART. 90. Rifiuteranno l'ingresso, anche con viglietto alla mano, alle persone indecentemente vestite, con pipa accesa, o riconosciute ubbriache, od escluse per qualche motivo dal Teatro, i di cui nomi gli saranno indicati dalla Polizia.

I soli domestici dei Palchettisti, purchè vestiti di livrea o di distintivo, che li faccia riconoscere per tali dai loro padroni, avranno libero ingresso.

ART. 91. Rifiuteranno il passo a tutto il Corpo Artistico di canto, di ballo, coristi, figuranti, comparse, bandisti ed inservienti del Palco scenico, dovendo tutti passare dalla porteria del Custode.

Daranno il passo ai soli individui componenti l'Orchestra, dei quali riceveranno nota dalla Deputazione.

ART. 92. Per qualunque titolo non verrà affissa nè distribuita alcuna sorta di carta, nè scritta nè stampata, senza il consenso della Deputazione.


ART. 93. Non permetteranno che si uniscano persone alle porte d'ingresso, impedendo il libero passaggio alli concorrenti.

ART. 94. Useranno tutta la diligenza affine non entrino cani.

ART. 95. Riceveranno nota delle persone le quali hanno diritto al libero passaggio, secondo la disposizione del Capitolato d'Appalto.

ART. 96. Uno dei Portieri dovrà rimanere permanentemente al suo posto fin terminato lo Spettacolo.

DEL PORTIERE ALLA PLATEA



ART. 97. Userà tutta la sua attenzione per non lasciare entrare domestici con livrea, persone in farsetto od in berretto, o senza cravatta, od in altro modo indecentemente vestite, o con bastone od ombrello.

ART. 98. Farà rimanere libera l'entrata e l'uscita dalla platea, nè si muoverà dal suo posto fintanto sia terminato lo spettacolo.



DEL PORTIERE AL LOGGIONE



ART. 99. Non permetterà che nessuno entri senza che presenti il viglietto, e non gli sarà permesso di ricevere il suo valore, dovendosi tutti provvedere del viglietto, e non altrimenti.

Rifiuterà il passo alle persone conosciute ubbriache, ed a quelle date in nota dalla Polizia.

DEL PORTIERE AI POSTI RISERVATI



ART. 100. Non permetterà l'entrata se non a quelli muniti d'apposito viglietto, od abbonati alle sedie chiuse, l'elenco dei quali gli verrà trasmesso dall' Impresa.

REGOLE GENERALI

A TUTTI I SUDDETTI IMPIEGATI




ART. 101. Tutti hanno strettissimo obbligo di comportarsi, non solo verso la Deputazione, ma eziandio verso l'Impresario, gli Attori e verso il Pubblico, con quella attività e fedeltà scrupolosa, e modi urbani, ed essere sempre decentemente vestiti, e fregiati del distintivo prescritto.

ART. 102. In caso di negligenza recidiva, od infedeltà, potrà l'Impresario ricorrere alla Deputazione, la quale pronuncierà la sospensione di soldo, o la destituzione, secondo la gravità della mancanza.

ART. 103. Niuno di tali impiegati può pretendere diritto di posto o di preminenza: ma tutti faranno quel servizio a cui la Deputazione crederà destinarli.

ART. 104. Occorrendo portieri per le prove generali, essi dovranno prestarvisi dietro richiesta dell'Impresa.

DELL' AVVISATORE



ART. 105. Egli riceverà gli ordini dalla Deputazione e dall'Impresa, a norma delle istruzioni che gli saranno date in proposito.

CAPO IX.

DEL CAFFETTIERE E DEL TRATTORE



ART. 106. Dovranno i loro inservienti esser dati in nota alla Deputazione ed alla porteria: dovranno vestire pulitamente, trattare con moderazione e decenza tutti quelli che si presentano.


Tanto il Caffettiere che il Trattore, dovranno sempre essere provvisti di generi della migliore qualità, e la tabella del prezzo dei generi, approvata dalla Deputazione, sarà tenuta in vista del Pubblico.

TITOLO QUARTO



CAPO I.

DEI POMPIERI



ART. 107. In ogni sera di Rappresentazione, mezz'ora prima incominci lo Spettacolo, dovrà trovarsi sul Palco scenico un picchetto di Pompieri, e postati ne' luoghi convenienti, dovranno continuamente tenere d'occhio le quinte, i luoghi dove sono accesi i lumi, e dove venissero accesi fuochi d'artificio, onde potere con rapidità estinguere ogni principio d'incendio che si manifestasse, valendosi del mezzo il più acconcio a seconda del caso.

ART. 108. Il Capo-posto di questo Corpo dovrà esercitare la più scrupolosa vigilanza sul servizio di tutti i Pompieri.

ART. 109. Il picchetto dei Pompieri, terminata la Rappresentazione, dovrà praticare una scrupolosa ed esatta visita di tutto il Teatro, per assicurarsi che tutti i lumi ed i fuochi siano spenti, e che ivi non esista più alcun pericolo.



CAPO II.

DELLE GUARDIE COMUNALI



Il Teatro essendo Comunale, le proprie Guardie dovranno prestarvi servizio, e così:

ART. 110. A qualunque prova si faccia sul Palco scenico, dovranno intervenire due Guardie Comunali, le quali riceveranno gli ordini dalla Deputazione.

ART. 111. Nelle sere di prova generale, e così tutte le sere di Rappresentazione, verrà comandato un picchetto di Guardie Comunali, composto di quattro uomini ed un Capo-posto, il quale dovrà trovarsi sul luogo prima che si faccia porta: le loro incombenze saranno:


1.° Due Guardie staranno permanentemente sul Palco scenico, in assistenza ai Portinari, e per curare il buon andamento del servizio, e mantenervi le prescritte discipline; aderiranno alle richieste dell' Ispettore, e riceveranno gli ordini dai loro Capi e dalla Deputazione.

2.° Una Guardia starà permanentemente all' atrio d' entrata, in assistenza ai Portieri.

3.° Altra Guardia si tratterrà nell'atrio grande per impedire la soffermata in quello di domestici od altri inservienti; che non si commettano degradazioni, e che non si fumi.


Il Capo-posto, oltre invigilare il servizio delle proprie Guardie, invigilerà tutti gl' inservienti indistintamente del Teatro.

TITOLO QUINTO



CAPO I.

DEGLI ATTORI



ART. 112. Tutti gli Attori sono obbligati trovarsi ai loro camerini un' ora prima di quella fissata per l' incominciamento dello Spettacolo.

ART. 113. Sono obbligati di fare tutte le prove che l' Impresario giudicherà conveniente d' ordinare pel buon esito degli Spettacoli.

ART. 114. Non possono dispensarsi dal trovarsi alle prove ed alle Rappresentazioni, se non pel caso di malattia, che dovrà essere certificata in iscritto da uno dei Medici o Chirurghi del Teatro.

ART. 115. Niuno Attore potrà ricusare la parte che gli sarà assegnata, ed accadendo intorno a ciò qualche contestazione, questa sarà decisa inappellabilmente dalla Deputazione.

ART. 116. Niun Attore può omettere verun pezzo, sia egli cantabile o ballabile, come non nè può introdurre de' nuovi, senza espressa licenza della Deputazione.

ART. 117. Parimenti niun Attore può cangiar abito o in tutto o in parte, ancorchè facesse la spesa del proprio.

ART. 118. Non può uscire dal Palco scenico senza espressa licenza della Deputazione, o dell' Ispettore; e niun Attore può far uso del suo camerino nelle sere di veglione.

ART. 119. Niun Ballerino può ricusare o mutare il posto o la parte che gli sarà stata assegnata dal Compositore dei Balli.

ART. 120. Qualunque Attore che ritarda o manca d' intervenire alle prove, ed il ritardo o la mancanza non provenga dalle cause accennate all'Articolo 114, la Deputazione sottoporrà il ritardatario alla multa di un terzo della sua paga di un giorno, ed il mancante a quella della metà.


L'ammontare di dette multe sarà tenuto in serbo, e terminato il corso delle rappresentazioni la Deputazione ne farà distribuzione agli inservienti più indigenti del Teatro, che saranno giudicati meritevoli di riguardo.

ART. 121. Nei contratti che saranno stipulati cogli Attori, Ballerini, Capi-Comici ecc., dovrà sempre essere inserita l'espressa condizione, che abbiano ad uniformarsi alle discipline tutte contenute nel presente Regolamento, ed in quelle risguardanti il Palco scenico.



CAPO II.

DEI SARTI, CALZOLAI E PARRUCCHIERI



DEI SARTI



ART. 122. Vi sarà un Capo-Sarto approvato, il quale avrà sotto di sè quel numero di lavoranti giudicato necessario.

Egli tiene in consegna tutto il vestiario che gli vien dato dall' Impresa, e si rende responsabile personalmente delle degradazioni o smarrimento di qualche capo.

Gli è assolutamente proibito, sotto pena di sospensione d'impiego, di esportare o lasciar esportare o noleggiare alcun capo di vestiario, senza espressa licenza in iscritto dell' Impresario, ed il visto per l' approvazione di un membro della Deputazione.

Non gli verrà mai concesso di dare ad prestito, anche senza lucro, alcun vestiario dello spettacolo in corso.

Egli è responsabile del fatto de' suoi lavoranti.

Il Capo-Sarto ed una Sarta dovranno trovarsi e rimanere permanentemente sul Palco scenico un' ora prima che principii lo spettacolo fino al termine.



DEL CALZOLAIO

ART. 123. Il Calzolaio dovrà essere persona approvata dalla Deputazione. Per suo ufficio, oltre il contratto particolare coll' Impresa per la provvista dell' occorrente calzatura, avrà obbligo di trovarsi sul Palco scenico un' ora prima del principio dello Spettacolo e rimanervi fino al termine.

Egli sarà provvisto dell' occorrente per riparare immediatamente a qualche guasto sopravvenisse nella calzatura, e mantenerla pulita.

DEI PARRUCCHIERI

ART. 124. I Parrucchieri dovranno essere persone approvate dalla Deputazione. Essi dovranno somministrare, a prezzo da convenirsi coll' Impresario, tutti gli oggetti che loro riguardano, ed avranno un locale da riporveli.

Essi avranno obbligo di trovarsi sul Palco scenico un' ora prima del principio dello Spettacolo e rimanervi fino al termine.

S

TITOLO SESTO

DELL' IMPRESARIO

ART. 125. Gli obblighi ed i diritti dell' Impresario sono determinati e regolati dal suo contratto d' appalto.

ART. 126. S' intenderà sempre, anche quando non sia espressamente detto nel contratto, che l' Impresario abbia ad attenersi strettamente alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 127. L' Impresario dipenderà dalla Deputazione del Teatro, dalla quale riceve e promuove quelle disposizioni, che, a norma del suo contratto, e pel miglior eseguitamento degli obblighi da esso assunti, saranno giudicati necessarii.

ART. 128. Dovrà l' Impresario valersi di tutti gl' Impiegati subalterni ed Inservienti del Teatro, i quali saranno dal medesimo dipendenti, in quanto all' eseguitamento degli obblighi assunti nel contratto, e non potrà mai licenziarli ancorchè siano da esso pagati. In caso però di negligenza recidiva od infedeltà, dietro rapporto alla Deputazione, potrà promuoverne la sospensione o la destituzione, secondo la gravità della mancanza.

ART. 129. Alla dispensa dei viglietti, alla riscossione dei fitti, degli abbonamenti, ed alla porta ove

si ricevono i viglietti, oltre gli Impiegati della Deputazione del Teatro, l' Impresario avrà la facoltà di mettere, a tutte sue spese, persone di particolare sua confidenza, le quali dovranno dapprima essere riconosciute dalla Deputazione del Teatro.

ART. 150. In tutti i contratti cogli Attori, Ballerini, Maestri di musica, Compositori di balli ed altre persone da esso lui scritturate, l' Impresario del Teatro è obbligato d' inserirvi, essere ai medesimi ingiunto la condizione espressa di doversi attenere, in tutto e per tutto, alle disposizioni del presente Regolamento ed alle discipline del Palco scenico.

ART. 151. Siccome è detto all' Art. 143, è in facoltà dell' Impresario di ordinare tutte le prove degli Spettacoli, che giudicherà conveniente di fare pel buon esito de' medesimi; sarà però suo obbligo di renderne ogni volta avvisata la Deputazione, onde essa possa dare a tal uopo le disposizioni opportune. Al solo Impresario spetta il porre in iscena le Opere, o delegare persona che il faccia per lui.

ART. 152. Riceverà in consegna tutti gli oggetti descritti nell' inventario (a), non che quegli oggetti d' illuminazione, che saranno creduti necessari al giornaliero servizio, inventariati: l' Impresario avrà il carico di farli tenere sempre ben ripuliti e riparati.

ART. 153. La vetustà e consunzione di siffatti oggetti sarà constatata col mezzo dell' Ingegnere e di un Membro della Deputazione, i quali riceveranno da lui gli oggetti da porsi fuori d' uso.

TITOLO SEPTIMO

DELL' ORCHESTRA

ART. 134. Ogni Professore d' Orchestra deve eseguire esattamente col rispettivo strumento la musica delle Opere e Balli, che gli è presentata, con precisione, e secondo gli viene indicata dal Maestro Concertatore o dal Primo Violino, tanto dell' Opera che dei Balli, senza che gli sia lecito di omettere o variare nella minima parte la musica.

ART. 135. Si osserverà nell' Orchestra un rigoroso silenzio pendente lo Spettacolo o la prova; ed ognuno dovrà occupare il posto fissatogli, nè potrà slocare od alzare il proprio sedile, coll' intento di goder meglio la vista dello Spettacolo.

ART. 136. È proibito d' uscire dal Teatro durante la Rappresentazione o le prove, e di soffermarsi sul Palco scenico, se non chiamativi da un Membro della Deputazione Teatrale. Avranno solo libero accesso al Palco scenico i Direttori d' Opera e di Ballo.

ART. 137. Un quarto d' ora prima che incominci la recita o la prova il Capo d' Orchestra e tutti i Professori che la compongono, devono trovarsi al loro posto.

ART. 138. In caso di malattia dovranno munirsi in tempo d'un certificato medico in iscritto da far recapitare al Capo d'Orchestra, il quale lo trasmetterà alla Deputazione Teatrale prima che incominci lo Spettacolo.

Potrà la Deputazione Teatrale spedire a domicilio il proprio Medico per constatare il fatto.


ART. 139. È proibito a qualunque Professore d'Orchestra in caso di malattia, o per qualunque legittimo motivo, di farsi surrogare da persona estranea e non approvata dalla Deputazione del Teatro.

ART. 140. È assolutamente proibito a ciascun individuo dell'Orchestra, di condur seco clandestinamente nel Teatro persona estranea, nè anche col pretesto del trasporto d'istrumenti o di musica, dovendo tutti indistintamente valersi dell'inserviente approvato dalla Deputazione.


ART. 141. Il Primo Violino essendo responsabile presso la Direzione del buon andamento dell'Orchestra, procura di evitare ogni strepito fra li Professori, i quali tutti gli debbono ubbidienza e sommissione, conformandosi nelle rispettive loro incumbenze a quanto da esso verrà prescritto.

ART. 142. Se alcuno mancasse al proprio dovere sarà punito con una multa pecuniaria proporzionata alla mancanza, e da ritenersi sulla sua paga a mente del Capitolo IV. del Regolamento d'Orchestra in data del 27 Novembre 1839, approvato dalla Presidenza dell'Interno il 30 stesso mese ed anno, tuttora in vigore.

TITOLO OTTAVO



DISPOSIZIONI DIVERSE



ART. 143. Il Teatro essendo Comunale, è di esclusiva privativa della Deputazione Teatrale il mantenimento dell' Ordine sul Palco scenico, per cui niun Agente della Forza pubblica può intromettersi, se non appositamente richiesto dalla Direzione del Palco scenico: si fa solo eccezione per la persona del Signor Commissario Superiore di Polizia.

ART. 144. Niun Palchettista può fare innovazioni rimarcate nel proprio palco senza averne ottenuta licenza per iscritto dal Presidente della Deputazione Teatrale, il quale prima di concederla sentirà il parere degli altri Membri e dell' Ingegnere.

ART. 145. Non sarà permessa la pulizia dei palchi se non nelle determinate ore; cioè in ciascun giorno di Rappresentazione, dalle ore due alle cinque pomeridiane; questa dovrà farsi in modo da non innalzare troppo polverio; ed occorrendo di sbattere gli sgabelli, o li schienali, si dovrà ciò eseguire nel camerino di ciascun palco: le immondizie dovranno essere trasportate nel cortile del Teatro.

ART. 146. Non sarà concesso libero ingresso al principio dello Spettacolo a domestici dei Palchettisti, se non sono vestiti di livrea, o di qualche distintivo, che li faccia riconoscere per tali, od in accompagnamento dei loro padroni.

È pure loro proibito di soffermarsi nell' atrio grande, nel vestibolo della platea, e molto meno d' introdursi nella medesima.

Il loro posto è fissato negli atrii piccoli e nelle corsie. Nessun domestico con livrea potrà presentarsi, durante lo Spettacolo, nelle quattro prime file di palchi.

ART. 147. La Guardia Comunale di piantone alla porteria respingerà i domestici che non sono di servizio, come pure tutte le persone, artisti ed inservienti indicati all' Art. 92 del presente Regolamento, i quali dovanno passare dalla porteria del Custode.

ART. 148. Gli Impiegati che hanno soldo dal Tesoro, dal Comune o dagli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza, purchè siano dati in nota dal rispettivo Capo d' Ufficio, prima che s' incominci il corso delle Rappresentazioni, avranno la deduzione d' un terzo di abbonamento. Per i Militari d' ogni grado la metà.

ART. 149. Il Cassiere Comunale per riscuotere la tratta dei palchi, e l' Esattore degli abbonamenti, quando dopo replicati avvisi ai Contribuenti non riescano ad incassare il loro credito, potranno valersi dell' opera d' un Usciere, nel modo prescritto dalle Leggi.

ART. 150. L'Ordinanza Presidenziale del 22 Dicembre 1852 intorno alle discipline di Polizia è tuttora in vigore.

Piacenza, 20 Settembre 1858.

ZANARDI-LANDI SINDACO DELEGATO

CAMILLO MARAZZANI

PIETRO PIATTI

ANTONIO MAJOCCHI

FERRANTE ANGUISSOLA

} MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE

Veduto :

Piacenza, li 25 Settembre 1858.

PEL GOVERNATORE ASSENTE

IL DELEGATO

LUIGI GIACOMETTI.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Per la facoltà avuta dall'Articolo 26 della Sovrana Risoluzione
in data del 25 Ottobre 1846, N.º 124,

Approva il presente Regolamento

Parma, 3 Novembre 1858.

A. CATTANI.

PIACENZA

DALLA TIPOGRAFIA DEL MAJNO

1858